



# REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

## **Documentazione attestante i Titoli di Precedenza o Preferenza a Parità di Punteggio**

Adottato con deliberazione di Giunta provinciale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



# PROVINCIA DI SALERNO

TABELLA G)

## DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I TITOLI DI PRECEDENZA O PREFERENZA A PARITA' DI PUNTEGGIO

CATEGORIE		DOCUMENTAZIONE
a	ex combattenti e categorie assimilate e partigiani combattenti	copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemeritenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa
b	decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, feriti di guerra, promossi per merito di guerra e insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra	originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione
c	reduci dalla prigionia	copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia
d	reduci civili dalla deportazione o dall' internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale	attestazione del prefetto della provincia di residenza
e	profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra	prova del riconoscimento della qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza; i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, possono anche presentare un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare
f	mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11.1.1948 in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato; mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6.11.1953; mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24.11.1961, n. 1298	decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione
g	mutilati ed invalidi per servizio	decreto di concessione della pensione che ne indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio è stata contratta l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23.3.1948 (in G.U. n. 83 dell'8.4.1948)
h	mutilati ed invalidi civili	certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, o dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa
i	mutilati ed invalidi del lavoro	certificato, attestante la qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa
j	orfani di guerra o equiparati e orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11.1.1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6.11.1953, orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art.2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92	certificato, rilasciato dall'autorità competente
k	orfani dei caduti per servizio o equiparati	dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio
l	orfani dei caduti sul lavoro o equiparati	certificato, attestante la qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o dichiarazione dell'I.N.A.I.L.
m	figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera g)	attestazione della qualifica, mediante certificato del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore
n	figli dei mutilati ed invalidi per servizio	attestazione della qualifica mediante un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure



# PROVINCIA DI SALERNO

		il mod.69-ter, rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione
o	figli di mutilati ed invalidi del lavoro	attestazione della qualifica mediante un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o dichiarazione dell'I.N.A.I.L.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere k), l) ed m) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera k) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

I militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere f), g), h), i), j), k), l), e m), un certificato, rilasciato dal competente ufficio, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art.8 della legge 12.3.1999, n. 68.

I coniugi dei caduti di cui alle precedenti lettere k), l) e m) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere g), h) ed i) dovranno - ove occorra - integrare il documento prodotto con un certificato del Sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.